DISCIPLINA DELLA ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ESTERE

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1998, N. 22

Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, la esposizione nel Regno, possedimenti e colonie, di bandiere di altri Stati e' ammessa soltanto:

a) sugli edifici che godono della immunita' riconosciuta dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri;

b) in occasione di visite di Sovrani esteri o di loro delegati;

c) in ogni altro caso in cui sia stata preventivamente autorizzata dalle autorita' politiche locali.

Versione in vigore dal 23 luglio 1929, non più in vigore dal 4 giugno 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della esposizione delle bandiere estere
Estremi	Legge 24 giugno 1929, n. 1085
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-esposizione-delle-bandiere-estere/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-5-febbraio-1998-n-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it